

**DELIBERAZIONE 29 DICEMBRE 2022**  
**735/2022/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 GENNAIO 2023, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG. DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO AL BONUS ELETTRICO E GAS. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1233<sup>a</sup> *bis* riunione del 29 dicembre 2022

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 (di seguito: decreto legislativo 137/17);
- la legge 24 dicembre 2003, n. 368, di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 (di seguito: legge 368/03);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116/14 e sue successive modificazioni (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34. (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);

- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22);
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22);
- il decreto- legge 18 novembre 2022, n. 176 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 (di seguito: decreto-legge 179/22);
- il testo della Legge di bilancio 2023, come risulta dall’Atto AS 442, approvato dal Senato della Repubblica in data 29 dicembre 2022, in seconda lettura conforme a quello approvato dalla Camera dei Deputati, attualmente in fase di promulgazione e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (di seguito: DDL Bilancio approvato);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021 (di seguito: decreto 541/21);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 30 settembre 2020 (di seguito: decreto 30 settembre 2020);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica del 21 ottobre 2022 (di seguito: decreto 21 ottobre 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 436/2022/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2019, 32/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 32/2019/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2020, 247/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 247/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 603/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 603/2020/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 118/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 118/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com (di seguito: deliberazione 295/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 442/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 462/2022/R/com (di seguito: deliberazione 462/2022/R/com);

- deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2022, 614/2022/gas (di seguito: deliberazione 614/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2022, 649/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 649/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 719/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 719/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 720/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 720/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2022, 721/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 721/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 737/2022/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), approvato con deliberazione 737/2022/R/gas (di seguito: RTDG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 646/2022/R/com (di seguito: documento per la consultazione 646/2022/R/com);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016 (di seguito: sentenza 4825/16);
- la nota della società Snam Rete Gas S.p.a. del 30 settembre 2022 (prot. Autorità 46532 del 3 ottobre 2022) (di seguito: nota 30 settembre 2022);
- la comunicazione dell’Autorità prot. 62677 del 29 novembre 2022 (di seguito: comunicazione 29 novembre 2022);
- la comunicazione della Sogin prot. 63754 del 13 dicembre 2022 (prot. Autorità 66807 del 13 dicembre 2022) (di seguito: comunicazione 13 dicembre 2022);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 39830 del 14 dicembre 2022 (prot. Autorità 67263 del 14 dicembre 2022);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 403232 del 16 dicembre 2022 (prot. Autorità 69371 del 22 dicembre 2022) (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2022);
- la comunicazione della Cassa del 16 dicembre 2022 (prot. Autorità 69499 del 22 dicembre 2022) (di seguito comunicazione del 16 dicembre 2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- a partire dal 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela

- dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell'ambito del possibile, l'impatto sugli utenti finali, a partire dall'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021 l'Autorità ha adottato misure straordinarie rese possibili dalle disposizioni di legge, che hanno tra l'altro previsto il trasferimento a Cassa delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato;
  - per il IV trimestre 2022, in particolare, l'Autorità, con la deliberazione 462/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 115/22, ha previsto:
    - aliquote annullate per la componente tariffaria  $A_{SOS}$  e per la componente tariffaria  $A_{RIM}$  per tutte le utenze elettriche;
    - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
  - con la deliberazione 462/2022/R/com, sempre in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 115/22, l'Autorità ha:
    - confermato l'annullamento, per il IV trimestre 2022, delle aliquote delle componenti  $UG_3$  e  $UG_{3T}$  (a copertura di alcuni meccanismi di reintegrazione relativi ai servizi di ultima istanza gas) per tutti gli utenti del settore gas;
    - confermato i medesimi valori dell'aliquota dell'elemento  $UG_{2c}$  della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione  $UG_2$ , con applicazione di una componente negativa ai clienti finali, con le stesse modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas, di valore uguale a quella vigente nel III trimestre 2022;
  - il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alla deliberazione 462/2022/R/com è coperto dalle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 115/22;
  - con il decreto-legge 115/22 il Governo ha, inoltre, destinato risorse per il IV trimestre 2022, al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) che della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali);
  - il decreto-legge 115/22 ha definito un livello massimo di spesa per il rafforzamento dei *bonus* sociali per il IV trimestre 2022, disponendo inoltre che parte di tali importi siano da finanziare tramite le risorse disponibili nel bilancio della Cassa;
  - con la deliberazione 462/2022/R/com, l'Autorità ha, pertanto, confermato anche per il IV trimestre 2022 la procedura applicata a partire dal IV trimestre 2021, prevedendo:

- di lasciare, anche per il IV trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall’articolo 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
- di definire “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), entro il limite di importo massimo di 2,42 miliardi di euro, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 115/22;
- con la deliberazione 462/2022/R/com l’Autorità ha, altresì, dato mandato alla Cassa di utilizzare provvisoriamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità e relativi ai settori elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità da parte del conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall’elemento *ASRIM*, a copertura degli oneri del *bonus* elettrico e del conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas, in merito al riconoscimento delle CCI per il IV trimestre 2022, nel limite massimo di 1,14 miliardi di euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 176/22 prevede che “*Per le finalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l’onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022*”;
- l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 179/22 prevede che “*Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l’anno 2022. L’importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre a CSEA*”.

**CONSIDERATO CHE:**

- a fronte del perdurare della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il DDL Bilancio approvato, contiene, tra l’altro, disposizioni per gli oneri generali del settore elettrico e del settore gas;
- in particolare, l’articolo 1 del DDL Bilancio approvato prevede che:
  - “*Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il primo trimestre dell’anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW*” (cfr comma 11);

- *“Per le finalità di cui al comma 11, un importo pari a 963 milioni di euro per l'anno 2023 è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023” (cfr comma 12);*
- il DDL Bilancio approvato prevede pertanto la conferma dell’annullamento delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* solo per alcune categorie di utenti (domestici e piccole utenze non domestiche);
- l’articolo 1 del DDL Bilancio approvato prevede, inoltre, che:
  - *“Al fine di contenere, per il primo trimestre dell'anno 2023, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA fissa una componente negativa degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell'importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l'azzeramento di tutte le altre aliquote di tali oneri per un valore pari a 500 milioni di euro. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 3.543 milioni di euro, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.200 milioni di euro rispettivamente entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento di 1.143 milioni di euro entro il 31 maggio 2023” (cfr comma 15);*
- il DDL Bilancio approvato prevede pertanto un limite in funzione del quale determinare il valore dell’elemento  $UG_{2c}$  della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione  $UG_2$  per il I trimestre 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- il DDL Bilancio approvato contiene disposizioni anche in relazione al *bonus* elettrico e al *bonus* gas;
- in particolare, l’articolo 1 del DDL Bilancio approvato prevede anche che:
  - *“Per l’anno 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e alla compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i nuclei famigliari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro.” (cfr comma 17);*
  - *“Per il primo trimestre dell’anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono*

*rideterminate, nel limite di 2.400 milioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, con delibera dell'ARERA. La suddetta delibera ridetermina le agevolazioni di cui al primo periodo, tenendo conto del valore dell'ISEE stabilito dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017, come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, in particolare, della necessità di determinare risparmi più elevati per le famiglie con valori di ISEE di cui al primo periodo” (cfr comma 18);*

- *“Per le finalità di cui ai commi 17 e 18, un importo pari a 2.515 milioni di euro è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2023” (cfr comma 19);*
- secondo il meccanismo ordinario previsto dalla deliberazione 63/2021/R/com, l'erogazione del *bonus* sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale vengono trasferite al Sistema informativo integrato (SII) le dichiarazioni recanti la certificazione ISEE vigente per l'anno in corso ed è pari a 12 mesi. Il cliente vede riconosciuto in bolletta il *bonus* a partire dalla prima fattura utile relativa a tale mese, su base pro-die. La garanzia della continuità nell'erogazione dell'agevolazione dipende dalla presentazione della DSU prima del termine del periodo di agevolazione in corso;
- le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 50/22 hanno introdotto una deroga al meccanismo ordinario, prevedendo che i *bonus* di nuova identificazione a seguito di attestazione ISEE con validità per l'anno 2022 dessero luogo ad erogazione a far data dal 1° Gennaio 2022, o dal 1° aprile 2022 in caso di valore ISEE superiore a 8265 euro e fino a 12000, nonché la cessazione di tali nuovi *bonus* al 31 dicembre 2022. Tale circostanza determina una soluzione di continuità nell'erogazione dell'agevolazione per i beneficiari di tali *bonus*, anche in caso di ottenimento di attestazione ISEE con validità per l'anno 2023 nei primi mesi dell'anno;
- conseguentemente, in tale contesto, l'applicazione del richiamato meccanismo ordinario di cui alla deliberazione 63/2021/R/com, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe, ai soggetti che ottengono l'attestazione ISEE nel primo trimestre 2023, di beneficiare del relativo *bonus* per l'intero trimestre, come invece richiesto dal citato articolo 1, comma 18, del DDL Bilancio approvato, che ha stanziato i corrispondenti importi proprio per detto trimestre; e che ciò impone all'Autorità di intervenire sul meccanismo ordinario, ancorché in via straordinaria, al fine di rimuovere ogni ostacolo alla piena fruizione del *bonus* per chi presenta la dichiarazione nel primo trimestre del 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il documento per la consultazione 646/2022/R/com, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti in merito alla revisione urgente delle modalità e della frequenza di determinazione degli ammontari dei *bonus* sociali per l’energia elettrica e il gas a partire da gennaio 2023; e che tale revisione urgente consiste in particolare nei seguenti interventi regolatori:
  - la revisione della frequenza di determinazione degli ammontari dei *bonus* sociali gas, sia *bonus* “base” che componente integrativa CCI, in relazione alle nuove modalità di determinazione del prezzo di tutela gas assunto come riferimento per il settore gas;
  - l’aggiornamento dei consumi di riferimento dei diversi “profili” utilizzati per il dimensionamento dei *bonus* sociali, in relazione alla disponibilità di dati sui consumi medi effettivi dei titolari di tali *bonus* resi disponibili dal Sistema informativo integrato (SII);
  - la revisione della modalità di determinazione del *bonus* “base”, attualmente stabilite dall’art. 13 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e sospese in relazione al rafforzamento del *bonus* sociale disposto a partire dal IV trimestre 2021;
- gli obiettivi di tali interventi regolatori urgenti sono stati proposti, nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, al fine di assicurare l’utilizzo ottimale delle risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato per il “rafforzamento” dei *bonus* sociali, salvaguardando ad un tempo la semplicità e tempestività applicativa, in particolare considerando l’impatto sui sistemi di fatturazione degli operatori (distributori e venditori) che applicano i *bonus* sociali;
- due associazioni dei consumatori che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso contrarietà in particolare alla ridefinizione dei consumi di riferimento per i vari profili (differenziati per numero di componenti il nucleo familiare e, per il gas, anche per tipo di utilizzo e, nel caso di utilizzo per riscaldamento, anche per fascia climatica) utilizzati per la definizione degli ammontari dei *bonus* sociali e delle CCI, nonché hanno espresso perplessità circa l’attribuzione all’Autorità di decisioni di tipo redistributivo, quali quelle relative alla riduzione del *bonus* per le fasce di clienti con ISEE maggiore (di seguito: *decalage*);
- gli operatori e le loro associazioni che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale condiviso gli orientamenti proposti ma hanno rappresentato, nelle proprie osservazioni, l’esigenza d’una semplicità attuativa delle norme previste dal DDL Bilancio approvato in tema di *bonus* sociali, in particolare evidenziando la necessità di evitare conguagli e forme di “retroattività” quale quella che è stata introdotta, per legge (articolo 1, comma 2, del decreto legge 50/22), che prevedeva che i *bonus* annuali fossero riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del *bonus* relativo all’anno precedente;
- diversi operatori intervenuti nella consultazione hanno rappresentato la necessità che eventuali semplificazioni dell’articolazione dei suddetti profili avvenga con

la necessaria gradualità, nonché hanno sottolineato l'esigenza di disporre di tempo adeguato per i necessari adeguamenti dei sistemi informativi alle nuove modalità, incluse quelle necessarie per l'attuazione delle disposizioni del DDL Bilancio approvato in tema di *decalage* dell'ammontare del *bonus* rispetto alle soglie ISEE.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1 del DDL Bilancio approvato prevede, inoltre, disposizioni in relazione al trasferimento in capo alla fiscalità generale degli oneri generali connessi al *decommissioning* nucleare e alle misure di compensazione territoriale;
- in particolare, l'articolo 1 del DDL Bilancio approvato prevede che:
  - *“In prima attuazione, in coerenza con l’obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2, gli oneri nucleari coperti tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui all’articolo 42 dell’allegato A alla deliberazione dell’ARERA n. 231/2021/R/eel, del 1° giugno 2021, e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale, di cui all’articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori. A decorrere dall’anno 2023 le relative misure sono adottate nel limite delle risorse di cui al comma 22. Entro il 30 giugno di ogni anno, l’ARERA, nell’esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza economica nello svolgimento delle attività connesse al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, comunica al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica l’aggiornamento del piano delle attività, anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie” (cfr comma 20);*
  - *“Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, di cui 15 milioni di euro annui destinati alle misure di compensazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368. Le risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio di ciascun anno” (cfr comma 22).*

**CONSIDERATO CHE:**

- il comma 34.2 del TIT prevede che le componenti tariffarie A, destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, sono:
  - la componente tariffaria  $A_{SOS}$  per la copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92;
  - la componente tariffaria  $A_{RIM}$  per la copertura dei rimanenti oneri generali;
- il comma 34.4 del TIT prevede che la componente tariffaria  $A_{RIM}$  sia composta, tra l'altro:

- dall'elemento  $A_{2RIM}$  per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000;
- dall'elemento  $A_{mctRIM}$  per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03;
- l'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 137/17 dispone che anche il finanziamento dell'ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nazionale e la radioprotezione sia a valere sulla (ex) componente tariffaria A2 (oggi elemento  $A_{2RIM}$  di cui al punto precedente);
- le disposizioni dell'articolo 1, comma 20, del DDL Bilancio approvato implicano, pertanto, che gli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mctRIM}$  non siano più applicati alle utenze elettriche a partire dai consumi di competenza 2023, fermo restando che il finanziamento delle attività sopra richiamate avviene per il tramite del conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2);
- le disposizioni dell'articolo 1, comma 20, del DDL Bilancio approvato non contemplano più l'aggiornamento annuale, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, del valore dell'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1-*bis*, della legge 368/03.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione congiunta 16 dicembre 2022, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2023;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con la deliberazione 462/2022/R/com, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22, 21/22, 80/22 e 115/22;
- le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas, 274/2022/R/gas, 349/2022/R/gas, 442/2022/R/gas e 614/2022/R/gas in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza;
- le previsioni hanno tenuto altresì conto delle disposizioni previste dal DDL Bilancio approvato;
- l'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa prevede livelli di liquidità che risultano adeguati almeno per i primi due trimestri del 2023;
- pesano, tuttavia, significative incertezze, in *primis* derivanti dalle forti oscillazioni dei prezzi delle *commodities* energetiche che continuano ad interessare i mercati internazionali e nazionali, con ricadute dirette anche importanti sul fabbisogno dei conti di gestione, nonché sulle partite economiche relative al servizio di stoccaggio di ultima istanza.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE ELETTRICO

- con la comunicazione 16 dicembre 2022, il GSE ha altresì:
  - aggiornato la stima della quota parte degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (relativa alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili per il 2023, che per tale anno risultano pari a zero;
  - aggiornato i consuntivi e le previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
- il comma 34.10 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{SOS}$  sono definite come combinazione lineare di:
  - aliquote definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGSOS}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 25% del gettito complessivo;
  - un’aliquota indifferenziata per kWh prelevato e uniforme per tutte le tipologie di utenti non domestici, per una quota parte pari al 75% del gettito complessivo;
- il comma 34.11 del TIT prevede che, per gli utenti non domestici, le aliquote degli elementi della componente tariffaria  $A_{RIM}$  sono definite applicando alla somma delle aliquote delle componenti TRAS, DIS, MIS, UC3 e UC6 un coefficiente moltiplicativo ( $K_{OGRIM}$ ), uguale per tutte le tipologie di utenti;
- con le deliberazioni 719/2022/R/eel, 720/2022/R/eel e 721/2022/R/eel l’Autorità ha aggiornato i corrispettivi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per gli utenti domestici e non domestici per l’anno 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- l’articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
  - al comma 8.1, che la componente  $QT_t$  relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente  $QT_t$ ), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
  - al comma 8.2, che la componente  $QT_t$  sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi  $QT_{trasp}$ , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e  $QT_{add}$ , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ ;

- con nota 30 settembre 2022 la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso i valori dell'elemento  $QT_t$ , al netto delle componenti addizionali  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 118/2022/R/gas l'Autorità ha fissato per il periodo 1 ottobre 2022 – 30 settembre 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^I$  in esito alle procedure per l'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali per l'anno termico 2021/2022, ai sensi del decreto 30 settembre 2020;
- il decreto 21 ottobre 2022 ha sostituito il decreto 30 settembre 2020, a decorrere dall'anno termico 2022/2023, prevedendo tra l'altro che i costi relativi del servizio siano allocati sui soli clienti finali civili e industriali che utilizzano gas, e non su tutti i clienti finali come previsto dal decreto 30 settembre 2020;
- con la deliberazione 649/2022/R/gas l'Autorità ha dato attuazione alle previsioni del decreto 21 ottobre 2022 per l'anno termico 2022/2023, prevedendo all'articolo 6 che in esito alla trasmissione dei risultati della procedura di affidamento del servizio fosse aggiornato il valore del corrispettivo  $CRV^I$  di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG, per il periodo 1 aprile 2023 – 31 marzo 2024;
- è emersa l'esigenza di chiarire le disposizioni del comma 7.2 della deliberazione 649/2022/R/gas in relazione alle modalità applicative con cui è compensato il corrispettivo  $CRV^{OS}$  per i clienti interrompibili del servizio di mensile;
- il comma 4.5 della deliberazione 295/2022/R/com prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{FG}$  è fissato pari a 0,0000 centesimi di euro/smc.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 541/2022/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 541/21, a valere dal 1 gennaio 2023;
- la deliberazione 541/2022/R/gas ha, tra l'altro, definito il nuovo formato delle tabelle che saranno utilizzate per l'aggiornamento tariffario a partire dal 1 gennaio 2023.

**CONSIDERATO CHE:**

IN RELAZIONE AL SETTORE DEL GAS

- con la deliberazione 462/2022/R/com, l'Autorità, al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario in relazione agli importi significativi da riconoscere agli utenti

per il *bonus* gas e per la componente UG2 straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, evidenziate dalle associazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas, ha dato mandato alla Cassa di definire, con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2, allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste a partire dal 1 gennaio 2023 in relazione alla RTTG (*cf*r comma 11.1);

- la Cassa ha dato seguito a quanto previsto dal comma 11.1 della deliberazione 462/2022/R/com con la circolare 43/2022/gas;
- successivamente, con la comunicazione 29 novembre 2022, il Direttore della Direzione Infrastrutture dell’Autorità ha richiesto alla Cassa, *“alla luce del permanere di condizioni di sofferenza finanziaria denunciata, ancora di recente, dagli operatori e dalle principali associazioni nazionali di categoria del settore gas”*, di *“valutare la possibilità di intervenire a rafforzare ulteriormente l’intervento già effettuato”* con la circolare 43/2022/R/gas;
- la Cassa ha dato riscontro alla comunicazione 29 novembre 2022 con l’adozione della circolare 47/2022/R/gas, che ha previsto una sessione aggiuntiva di dichiarazione da parte delle imprese di distribuzione dei volumi fatturati nella prima parte del VI° bimestre 2022, al fine di consentire l’anticipazione delle erogazioni da parte della medesima Cassa degli importi di tale bimestre relativi al *bonus* gas e UG2 già entro la fine del 2022;
- come già ricordato, il DDL Bilancio approvato prevede la conferma, per il I trimestre 2023, delle aliquote delle componenti gas a copertura degli oneri generali di sistema (e, per la componente UG2 straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, a livelli comunque confrontabili a quelli già definiti per il trimestre precedente), nonché il rafforzamento dei *bonus* sociali per il medesimo trimestre.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- la deliberazione 32/2019/R/gas, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato 4825/2016 di annullamento della deliberazione ARG/gas 89/10 e delle deliberazioni da quest’ultima promanate, ha definito le modalità di regolazione delle connesse partite economiche, in particolare prevedendo che la copertura degli oneri connessi alla rideterminazione delle condizioni economiche del servizio di tutela per il biennio 2010-2012, oggetto di contestazione, avvenisse mediante un elemento aggiuntivo della componente UG<sub>2</sub> (di seguito: elemento UG<sub>2k</sub>), applicato, in base a quanto previsto dalla successiva deliberazione 247/2020/R/gas, a tutti i clienti del settore gas connessi alla rete di distribuzione, limitatamente ai primi 200.000 Smc prelevati in un anno;
- da ultimo con la deliberazione 603/2020/R/gas sono stati determinati il valore dell’elemento UG<sub>2k</sub> applicato ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc e

il valore del predetto elemento applicabile agli altri clienti finali con consumi eccedenti tale soglia.

- con comunicazione del 16 dicembre 2022 la Cassa ha trasmesso le informazioni relative al gettito raccolto mediante l'applicazione dell'elemento UG<sub>2k</sub>.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con la comunicazione 13 dicembre 2022, Sogin ha trasmesso all'Autorità il piano finanziario 2023, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto A2, sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT);
- il piano di cui al precedente alinea prevede, altresì, una erogazione specifica, da parte della Cassa, nel mese di gennaio 2023, a copertura di un esborso straordinario, previsto a febbraio 2023, come prima rata in relazione alla possibile conclusione di un accordo con la *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA) britannica in merito al contratto Latina '79 e alla cessione onerosa dei prodotti del riprocessamento presso Sellafield di parte del combustibile irraggiato italiano (di seguito: accordo NDA);
- esborsi straordinari in merito all'accordo NDA erano già stati previsti da Sogin nel piano finanziario dell'anno 2022; e che, tuttavia, detti esborsi non si sono poi realizzati per lo slittamento della conclusione del medesimo accordo;
- con la deliberazione 635/2021/R/com l'Autorità aveva già, pertanto, previsto che:
  - *“La Sogin dà immediata evidenza alla Cassa e all'Autorità della sottoscrizione dell'accordo NDA di cui in premessa, nonché dell'ammontare e della data prevista del pagamento straordinario connesso al medesimo accordo”* (cfr comma 6.3);
  - *“Salvo diversa indicazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, la Cassa eroga alla Sogin l'ammontare di cui al precedente punto, a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere sul conto A2, entro i 5 giorni lavorativi precedenti alla data di pagamento comunicata ai sensi del comma 6.3”* (cfr comma 6.4).

**RITENUTO CHE:**

- al fine di assicurare agli operatori un tempo minimo per mettere in atto le attività propedeutiche alla tempestiva implementazione operativa di quanto previsto ai sensi del presente provvedimento (attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 15, 17, 18 e 20 del DDL Bilancio approvato), sia necessario e urgente adottare il presente provvedimento prima della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
- sia pertanto necessario subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'effettiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle disposizioni previste

nella Legge di bilancio 2023 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio approvato (articolo 1, commi 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22);

- sia conseguentemente necessario prevedere altresì che, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l’Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli adeguamenti necessari.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 20, del DDL Bilancio approvato, abrogare, a partire dal I trimestre 2023, gli elementi  $A_{2RIM}$  e  $A_{mctRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$ , ferma restando ogni altra disposizione in merito al conto di cui all’articolo 42 del TIT;
- dare attuazione condizionata alle previsioni del DDL Bilancio approvato, fermo restando che venga approvata in via definitiva nel testo approvato in prima lettura, prevedendo per il I trimestre 2023:
  - l’annullamento delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  - l’annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente  $UG_3$  e della componente  $UG_{3T}$ ;
  - l’adeguamento dei valori dell’aliquota negativa dell’elemento  $UG_{2c}$  della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione  $UG_2$ , fino alla concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 15, del DDL Bilancio approvato;
- riattivare le aliquote delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  per il I trimestre 2023, per le utenze diverse da quelle di cui all’articolo 1, comma 11, del DDL Bilancio approvato (“*utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW*”); e, a tal fine:
  - prevedere di riattivare le aliquote delle due componenti ad un livello coerente con le previsioni di fabbisogno 2023 dei rispettivi conti di gestione;
  - tener conto del livello complessivo delle tariffe di rete, dato dalla somma delle componenti TRAS, DIS e MIS, come aggiornate dalle deliberazioni 719/2022/R/eel e 720/2022/R/eel, e delle componenti UC3 e UC6 per il calcolo dei parametri  $K_{OGSOS}$  e  $K_{OGRIM}$ ;
  - tener conto dell’aggiornamento dei consuntivi e delle previsioni dei benefici economici derivanti dall’articolo 23 del decreto-legge 91/14 per gli anni 2015- 2023;
  - tener conto delle classi di agevolazione di cui all’articolo 2 dell’Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel;
- azzerare i valori dell’elemento  $UG_{2k}$  della componente  $UG_2$  applicati sia ai clienti con consumi annui fino a 200.000 Smc sia ai clienti finali con consumi eccedenti tale soglia, modificando a tal fine la tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas

64/09 dal momento che, sulla base delle informazioni trasmesse dalla Cassa, si stima che alla fine di dicembre 2022 abbiano trovato intera copertura gli oneri connessi al meccanismo di riconoscimento finanziato dall'elemento  $UG_{2k}$ ;

- dare seguito a quanto previsto dal comma 4.5 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 gennaio 2023, il valore del corrispettivo  $CRV^{FG}$  pari a 0,0000 centesimi di euro/smc;
- aggiornare il valore del corrispettivo  $CRV^I$ , di cui al comma 36.1, lettera f), della RTTG, al fine di garantire la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei costi fissi generati per il sistema gas dall'affidamento del servizio di interrompibilità tecnica dei clienti industriali, differenziandone il valore in funzione dei punti di riconsegna ove è applicato, tenuto conto che il decreto 21 ottobre 2022, prevede che i relativi costi a partire dall'anno termico 2022/2023 non siano applicati ai clienti termoelettrici;
- precisare che per i clienti interrompibili del servizio mensile la compensazione del corrispettivo  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 7.2 della deliberazione 649/2022/R/gas, è pari, per ciascun mese del periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, al prodotto tra il medesimo corrispettivo e il minore fra il volume prelevato nel mese e la differenza fra il maggiore dei volumi mensili interrotti e il volume eventualmente interrotto nel mese; qualora il cliente finale abbia aderito ad entrambi i servizi di interrompibilità il volume mensile di cui sopra è ridotto, in caso di attivazione, della somma dei volumi giornalieri ridotti per il servizio di punta;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alla componente  $QT_i$ , di cui all'articolo 8, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti  $CRV^{FG}$ ,  $CRV^I$ ,  $CRV^{OS}$ ,  $CRV^{BL}$ ,  $CRV^{ST}$  e  $CRV^{CS}$ , aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

**RITENUTO CHE:**

**IN RELAZIONE AI *BONUS* SOCIALI**

- sia necessario, e doveroso, intervenire con urgenza sul meccanismo ordinario di erogazione dei *bonus* sociali, al fine di assicurare – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, del DDL Bilancio approvato – l'effettivo beneficio previsto, per i clienti finali domestici dell'energia elettrica e del gas titolari di *bonus* sociale, per l'intero primo trimestre 2023, differenziato in base al livello del parametro ISEE;
- come ricordato sopra, infatti, senza un intervento straordinario dell'Autorità, l'attuale disciplina contenuta nella deliberazione 63/2021/R/com non consentirebbe l'erogazione del *bonus* per l'interezza di tale trimestre;

- tale intervento straordinario non si configura come l'introduzione d'un riconoscimento retroattivo del *bonus* sociale, ma d'un intervento reso necessario da una (sopravvenuta) disposizione di legge che ha stanziato fondi corrispondenti all'erogazione del *bonus* sociale per l'intero primo trimestre del 2023, erogazione che sarebbe, però, ostacolata dall'attuale formulazione della deliberazione 63/2021/R/com;
- peraltro, al fine di realizzare un adeguato bilanciamento con le esigenze di semplicità applicativa, rappresentate dagli operatori nell'ambito della consultazione 646/2022/R/com, sia opportuno realizzare il predetto intervento straordinario attraverso modalità che comportino il minimo impatto possibile sull'operatività dei sistemi informatici dei venditori;
- sia necessario definire, sin d'ora, i *bonus* sociali per i beneficiari per i quali non c'è soluzione di continuità, in ragione dell'esigenza di permettere l'erogazione a decorrere dal 1 gennaio 2023, rinviando a successivo provvedimento, da adottare nel corso di gennaio 2023, la determinazione dei *bonus* sociali per gli altri beneficiari, assicurando comunque l'erogazione per l'intero I trimestre 2023;
- sia inoltre necessario prevedere che gli operatori debbano iniziare ad adeguare i propri sistemi informatici al fine di introdurre, nel più breve tempo possibile, i nuovi profili di *bonus*, da gestire con le medesime modalità dei codici attuali, che potranno essere definiti con successivo provvedimento nel mese di gennaio 2023 allo scopo di rendere operativa tanto la differenziazione per soglie di ISEE prevista dal DDL Bilancio approvato quanto l'erogazione di *bonus* con riferimento all'intero trimestre 2023 per tutti i titolari di *bonus* sociale, inclusi quelli ai quali, per effetto delle disposizioni del decreto-legge 50/22, ordinariamente verrebbe meno la continuità di erogazione del *bonus* dopo il 1 gennaio 2023;
- sia nondimeno necessario procedere a rideterminare i consumi di riferimento utilizzati per la determinazione degli ammontari "*pro-die*" sulla base dei dati medi, per ciascun profilo, resi disponibili dal SII e richiamati nel documento per la consultazione 646/2022/R/eel, allo scopo (come indicato nel medesimo documento per la consultazione) di assicurare l'obiettivo di utilizzare nel miglior modo le risorse messe a disposizione dal Bilancio dello Stato, e di tenere conto delle osservazioni contrarie delle associazioni dei consumatori adottando gradualità in tale rideterminazione, prevedendo per il 2023 di adottare consumi di riferimento intermedi tra quelli previgenti e quelli richiamati nel documento per la consultazione 646/2022/R/com, rinviando a un successivo intervento il completamento del percorso di rideterminazione dei consumi di riferimento;
- sia opportuno, in relazione alle osservazioni ricevute in esito alla consultazione, rinviare la modifica delle modalità di determinazione dei "*bonus base*" di cui all'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, e procedere al mero riproporzionamento di tali *bonus* "*base*" rispetto ai nuovi livelli di consumo di riferimento adottati per i diversi profili, tenuto conto che le modalità di determinazione delle CCI assicurano comunque la protezione richiesta dalle disposizioni sul rafforzamento dei *bonus* sociali;

- in ragione dell'elevata volatilità dei prezzi gas all'ingrosso, sia opportuno prevedere la possibilità che l'Autorità intervenga a modificare le CCI dei *bonus* gas anche nel corso del trimestre, come indicato nel documento per la consultazione 646/2022/R/eel, nel caso di significative variazioni tra le quotazioni *forward* disponibili al momento della determinazione delle CCI e gli andamenti effettivi dei prezzi gas all'ingrosso;
- sia necessario, pertanto, procedere a una prima attuazione alle disposizioni del DDL Bilancio approvato in tema di *bonus* sociali prevedendo per il I trimestre 2023 di:
  - riproporzionare, per il I trimestre 2023, il livello dei *bonus* “base” elettrico e gas sulla base dei nuovi consumi di riferimento adottati;
  - definire “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), tenendo conto dei nuovi consumi di riferimento e dei prezzi *forward* in riduzione, entro il limite trimestrale di importo di spesa massimo di 2.400 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 18, del DDL Bilancio approvato, in modo da massimizzare la possibilità che per ciascuno dei diversi profili di *bonus* si mantenga inalterata la spesa prevista, al netto del *bonus*.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei fondi stanziati da parte del Bilancio dello Stato previsti dai decreti-legge 176/22, 179/22 e dal DDL Bilancio approvato, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati;
- dare mandato alla Cassa di adottare, fino alle fatturazioni emesse entro il termine di aprile 2023 e relative ai consumi del I trimestre 2023, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2 già adottate con le circolari 43/2022/gas e 47/2022/gas.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
  - 29,470 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;
  - 19,654 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;
  - 14,654 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
  - 0,530 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;
  - 0,346 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;
  - 0,346 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2023;

- prevedere che, per quanto riguarda la prima rata prevista da Sogin in merito all'accordo NDA, si applichi quanto già previsto dai commi 6.3 e 6.4 della deliberazione 635/2021/R/com

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche al TIT a valere dal 1 gennaio 2023*

- 1.1 A valere dal 1 gennaio 2023:
- al comma 1.1 del TIT le parole “*legge finanziaria 2005 è la legge 30 dicembre 2004, n. 311*” e “*legge finanziaria 2006 è la legge 23 dicembre 2005, n. 266*” sono soppresse;
  - al comma 34.4 del TIT le parole “*a)  $A_{2RIM}$  per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto 26 gennaio 2000*” sono soppresse;
  - al comma 34.4 del TIT le parole “*i)  $A_{mctRIM}$  per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge n. 368/03*” sono soppresse;
  - al comma 41.1, lettera a), del TIT le parole “*alimentato, dall'elemento  $A_{2RIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$* ” sono soppresse;
  - al comma 41.1, lettera l), del TIT le parole “*alimentato dall'elemento  $A_{mctRIM}$  della componente tariffaria  $A_{RIM}$* ” sono soppresse;
  - il comma 42.2 del TIT è soppresso;
  - al comma 51.1 del TIT le parole “*nonché degli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 298, della legge finanziaria 2005*” sono soppresse.

### **Articolo 2**

#### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 2.1 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori della componente tariffaria  $A_{SOS}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria  $A_{RIM}$  in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.

- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie  $A_{SOS}$ ,  $A_{RIM}$ , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 Le percentuali di ripartizione della componente  $A_{RIM}$  di cui al comma 34.8 del TIT in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023 sono:
- 0,00% di  $A_{RIM}$  sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
  - 66,01 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
  - 2,30 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
  - 2,61% di  $A_{RIM}$  sul Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP n. 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
  - 7,39% di  $A_{RIM}$  sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
  - 19,77% di  $A_{RIM}$  sul Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - 1,92 % di  $A_{RIM}$  sul Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 2.7 Il 100% della componente  $A_{SOS}$  è da destinare al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati
- 3.2 I valori della componente tariffaria RE, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, sono fissati come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.
- 3.3 I valori della componente tariffaria GST, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.4 I valori della componente tariffaria RET, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, sono fissati come indicato nella Tabella 9, allegata al presente provvedimento.

- 3.5 Il valore della componente  $CRV^{FG}$ , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2023, è posto pari a 0,0000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 4.5 della deliberazione 295/2022/R/com.
- 3.6 Il valore della componente  $CRV^I$ , di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas, è confermato sino al 31 marzo 2023.
- 3.7 Il valore della componente  $CRV^{OS}$ , di cui al comma 3.4 della deliberazione 462/2022/R/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.
- 3.8 Il valore della componente  $CRV^{BL}$ , di cui al comma 3.5 della deliberazione 462/2022/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.
- 3.9 Il valore della componente  $CRV^{ST}$ , di cui al comma 3.6 della deliberazione 462/2022/com, è confermato.
- 3.10 Il valore della componente  $CRV^{CS}$ , di cui al comma 3.7 della deliberazione 462/2022/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.

#### **Articolo 4**

##### *Determinazione della componente $QT_t$ e modifiche al TIVG*

- 4.1 Con decorrenza 1 gennaio 2023, la Tabella 5 del TIVG è sostituita con la seguente tabella:

**Tabella n. 5 Elemento  $QT_t$**

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1° gennaio 2023</i>	4,072165

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni in tema di componenti $UG_3$ e $UG_{3T}$*

- 5.1 A decorrere dal 1 gennaio 2023 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura  $UG_3$ , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas.
- 5.2 A decorrere dal 1 gennaio 2023 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $UG_{3T}$ , di cui al comma 36.1, lettera e) della RTTG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas,

## **Articolo 6**

### *Disposizioni in tema di elementi UG<sub>2c</sub> e UG<sub>2K</sub> della componente UG<sub>2</sub>*

- 6.1 A decorrere dal 1 gennaio 2023 la Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas/64/09 è sostituita dalla Tabella 2 di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

## **Articolo 7**

### *Bonus sociali integrativi per il I trimestre 2023*

- 7.1 Con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 31 marzo 2023, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni (di seguito: *bonus* base):
- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
  - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com e smi.
- 7.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo ("CCI"), applicabili dal 1 gennaio 2023, sono indicati nelle Tabelle 10, 11 e 12, allegate al presente provvedimento (penultima colonna).
- 7.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla deliberazione 396/2021/R/com:
- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI\_Itrim2023}{90} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle Tabelle 10, 11 e 12 riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 gennaio 2023 – 31 marzo 2023; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale

informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI\_I trim2023 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2023 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

- 7.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota *pro-die* della componente *bonus* CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.
- 7.5 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus* base, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al *bonus* base (componente CCE o CCG), anche i *bonus* integrativi (componenti CCI) che, al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.
- 7.6 Il Gestore del SII provvede ad avviare le attività funzionali all'individuazione dei nuovi beneficiari dei bonus elettrico e gas, sulla base delle disposizioni di cui al DDL Bilancio approvato e alla possibilità di codificare i nuovi valori di agevolazione, che potranno essere determinati con successivo provvedimento nel mese di gennaio, da comunicare agli operatori con modalità analoghe a quelle vigenti.

- 7.7 Gli operatori provvedono agli adeguamenti dei propri sistemi di fatturazione funzionali alla corretta erogazione dei bonus elettrico e gas, sulla base delle nuove codifiche di cui al precedente comma.

### **Articolo 8**

#### *Disposizioni in materia di fatturazione*

- 8.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti  $A_{SOS}$  e  $A_{RIM}$  (per il settore elettrico), RE, RET, GS, GST,  $UG_2$ ,  $UG_3$  e  $UG_{3T}$  (per il settore gas) disposte dall'Autorità dal presente provvedimento.

### **Articolo 9**

#### *Aggiornamenti con efficacia dal 1 aprile 2023*

- 9.1 Il valore della componente  $CRV^1$ :
- applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è confermato pari al valore di cui al punto 1 della deliberazione 118/2022/R/gas e pari a zero a partire dal 1 ottobre 2023;
  - applicato ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei rimanenti punti della rete di trasporto è pari a 0,310 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 aprile 2023 – 30 settembre 2023 e 0,257 centesimi di euro/Smc per il periodo 1 ottobre 2023 – 31 marzo 2024.

### **Articolo 10**

#### *Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali*

- 10.1 E' dato mandato alla Cassa di applicare, in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022 e fino a quelle emesse entro il termine del mese di aprile 2023, contenenti i consumi relativi al I trimestre 2023 ed eventuali conguagli di consumi precedenti, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente  $UG_2$ , sulla scorta di quanto già previsto dalla medesima Cassa con le circolari 43/2022/gas e 47/2022/gas
- 10.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 29,470 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;
  - 19,654 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;
  - 14,654 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 10.3 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 0,530 milioni di euro entro il 31 gennaio 2023;

- 0,346 milioni di euro entro il 28 febbraio 2023;
  - 0,346 milioni di euro entro il 31 marzo 2023;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT di competenza del 2023.

10.4 Per le erogazioni a Sogin in relazione alla prima rata dell'accordo NDA, si applica quanto previsto ai commi 6.3 e 6.4 della deliberazione 635/2021/R/com.

## **Articolo 11**

### *Disposizioni finali*

- 11.1 Le risorse di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 176/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate:
- per 42,62% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - per 57,38% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 11.2 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 179/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG.
- 11.3 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 12, del DDL Bilancio approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:
- per 73,43% al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
  - per 16,59% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
  - per 0,77% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
  - per 0,89% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
  - per 2,09% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
  - per 5,69% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
  - per 0,54% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.
- 11.4 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 15, del DDL Bilancio approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate, per i 3.043

milioni di euro al Conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1 della deliberazione 148/2022/R/gas e, per i restanti 500 milioni di euro:

- per 3,39% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
- per 43,04% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
- per 10,80% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
- per 2,12% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
- per 0,99% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
- per 11,37% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
- per 28,29% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.

11.5 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 19, del DDL Bilancio approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:

- per 31,41% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
- per 68,59% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.

11.6 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 22, del DDL Bilancio approvato, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo disegno di legge, sono destinate:

- per 385 milioni di euro al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
- per 15 milioni di euro al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT.

11.7 La compensazione del corrispettivo *CRV<sup>OS</sup>*, di cui al comma 7.2 della deliberazione 649/2022/R/gas, trova applicazione secondo le modalità precisate in motivazione.

11.8 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it) ed entra in vigore dal 1 gennaio 2023, salvo quanto specificato al successivo comma 11.9.

11.9 L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'effettiva pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, delle disposizioni delle disposizioni previste nella Legge

di bilancio 2023 con il medesimo contenuto di quello risultante dal DDL Bilancio approvato (articolo 1, commi 11, 12, 15, 17, 18 19, 20, 21 e 22). Pertanto, in caso di disposizioni pubblicate con contenuto difforme, l’Autorità interverrà tempestivamente al fine di adottare gli eventuali adeguamenti necessari.

29 dicembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*